

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1575 del 30/03/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Forlì, Via Decio Raggi n. 393/A. Ulteriore proroga con modifica dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 28/5285 del 23.01.2007, e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1660 del 30/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.** con sede legale e impianto in Comune di **Forlì, Via Decio Raggi n. 393/A. Ulteriore proroga con modifica** dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 28/5285 del 23.01.2007, e s.m.i..

**IL DIRIGENTE DI ARPAE**  
**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

**Vista** l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

**Viste:**

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

**Dato atto** che con D.G.P. n. 28/5285 del 23.01.2007 e s.m.i., avente validità fino al 31.01.2017, è stato approvato il progetto di adeguamento e autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la gestione del centro di raccolta sito in Comune di **Forlì, via Decio Raggi n. 393/A**, di titolarità della ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.**;

**Vista** la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 30.12.2016, acquisita ai PGFC n. 96 e n. 97 del 03.01.2017, con cui la ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.** ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

**Dato atto** che con nota PGFC n. 803 del 20.01.2017 è stato avviato il procedimento relativo al rinnovo della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto della ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.**, sito in Comune di Forlì – Via Decio Raggi n. 393/A, che tale procedimento è in corso e che i relativi termini scadranno il **27.10.2017**;

**Dato atto** che con DET-AMB-2017-655 del 10.02.2017, e con Det. Amb. n. 2017-3972 del 25.07.2017 sono state rilasciate le **proroghe della suddetta autorizzazione fino al 31.03.2018** al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in corso;

**Vista** la documentazione acquisita al PGFC n. 4301 del 16.03.2018, con cui la ditta ha chiesto di **ricomprensere nel procedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 **anche il rilascio del permesso a costruire relativo alla tettoia**;

**Visti** gli esiti della seduta della Conferenza del 21.03.2018, nella quale è stato deciso, tra l'altro, quanto di seguito riportato:

1. che il procedimento di rinnovo sarebbe proseguito mediante riavvio dei termini del procedimento a decorrere dal 16.03.2018, al fine di ricomprensere nel procedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 anche il rilascio del permesso a costruire;
2. che in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo potrà essere rilasciata una ulteriore proroga dell'autorizzazione vigente, con le modifiche apportate dal progetto presentato esclusivamente per le parti conformi dal punto di vista edilizio, e quindi ad eccezione della tettoia e dei nuovi codici rifiuti, aspetti che saranno oggetto del riavvio dei termini procedurali del rinnovo medesimo;
3. considerato che la richiesta di permesso a costruire non apporta modifiche ai sistemi di raccolta e trattamento delle acque domestiche, visti i pareri favorevoli di competenza, la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche;

4. che la ditta presentasse pertanto entro 5 giorni la documentazione a supporto di quanto dichiarato in conferenza in merito alla gestione dei rifiuti in fase transitoria, aspetti che sono già stati considerati accoglibili, al fine di perfezionare la proroga. Pertanto qualora la documentazione confermi quanto già approfondito in Conferenza, si potrà procedere al rilascio della proroga dell'autorizzazione vigente per la fase transitoria in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo;

**Vista** la documentazione di cui al punto 4 sopra riportato, trasmessa dalla ditta e acquisita al PGFC n. 4772 del 23.03.2018, per la gestione dell'impianto in fase transitoria, nelle modalità già descritte in Conferenza;

**Ritenuto** pertanto opportuno rilasciare l'ulteriore proroga richiesta, con le modifiche apportate al progetto per le parti conformi dal punto di vista edilizio, nonché rilasciare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in corso;

**Ritenuto** idoneo, in considerazione dei tempi del procedimento di rinnovo, prorogare fino al **31 ottobre 2018**, l'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 28/5285 del 23.01.2007, e s.m.i.;

**Acquisito** al PGFC n. 5038 del 29.03.2018, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.**;

**Considerato** che l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 dispone quanto segue: *"l'autorizzazione ... è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate"*.

**Considerato che** la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prevede che la durata della garanzia finanziaria sia pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

**Ritenuto** pertanto necessario che la validità della garanzia finanziaria prestata sull'impianto, in scadenza al 31.03.2020, venga estesa fino al 31.10.2020, conformemente a quanto prescritto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, dalla D.G.R. 1991/03;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, e s.m.i.;

**Vista** la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpa;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta, Dr.ssa Tamara Mordenti, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

## DETERMINA

- 1) **di prorogare fino al 31.10.2018** la validità della D.G.P. n. 28/5285 del 23.01.2007, e s.m.i., rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.** relativa all'impianto sito in **Forlì, Via Decio Raggi n. 393/A**;
- 2) **di modificare** l'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 28/5285 del 23.01.2007, e s.m.i. rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.** per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici e centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03 sito in Comune di **Forlì, Via Decio Raggi n. 393/A**, prevedendo per la gestione transitoria fino al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione le ulteriori seguenti prescrizioni:
  - 2.a) l'impianto dovrà essere gestito conformemente all'elaborato "Planimetria generale con zone di svolgimento attività", acquisito al PGFC n. 4301 del 16.03.2018 con le modifiche descritte nella documentazione acquisita al PGFC n. 4772 del 23.03.2018 per la gestione dell'impianto in fase transitoria;
  - 2.b) anche nella fase di gestione transitoria l'attività deve essere gestita garantendo il rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento alle modalità di stoccaggio di rifiuti pericolosi, parti di ricambio e stoccaggio di eventuali materiali radioattivi in attesa di smaltimento, in zone dotate di apposita copertura e degli idonei sistemi di raccolta e trattamento delle acque;
- 3) **di precisare** pertanto che codici EER e quantitativi gestibili presso l'impianto sono quelli previsti nella tabella di cui al punto 2 della D.G.P. n. 233-61553 del 24.06.2014 di modifica e integrazione dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 28/5285 del 23.01.2007;
- 4) **di dare atto** che la presente determinazione, a modifica e integrazione della D.G.P. n. 28/5285 del 23.01.2007, e s.m.i. **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche la seguente autorizzazione:
  - o autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (allegato A e relativa planimetria allegato A1);
- 5) **di approvare l'Allegato A e l'allegato A1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto, che integra e modifica l'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 28/5285 del 23.01.2007;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 28/5285 del 23.01.2007, e successive modifiche e integrazioni, della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti sopra richiamati ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- 7) **di stabilire** che, nel termine perentorio di **60 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. n. 1991/03 venga estesa fino al **31.10.2020** e aggiornata in riferimento agli estremi del presente atto. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
- 8) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpaè è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 10) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisoni attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

11) **di fare salvi:**

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

12) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

13) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, all'Unità Infrastrutture Fognarie, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Forlì, al Comune di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

Forlì, 30 marzo 2018

La presente costituisce proposta di provvedimento  
La Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Luana Francisconi

Per il Dirigente Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

La Delegata Responsabile della P.O. Procedimenti  
Unici

***Dr.ssa Tamara Mordenti***

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

## ALLEGATO A

### SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

#### PREMESSA

Acquisito al PGFC n. 1372 del 24.01.2018 il parere del Servizio Territoriale di Arpa, comprensivo del parere sullo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Acquisito al PGFC n. 2047 del 05.02.2018 il parere del Comune di Forlì in merito allo scarico delle acque reflue domestiche da cui risulta che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di ARPAE sopraccitato e integrato da specifiche prescrizioni di seguito riportate;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

#### CARATTERISTICHE

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA DECIO RAGGI N. 393/A
Destinazione dell'insediamento:	UFFICIO ANNESSO AD ATTIVITÀ DI CENTRO RACCOLTA DI AUTOVEICOLI FUORI USO
Classificazione dello scarico:	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Potenzialità dell'insediamento in abitanti equivalenti:	1
Recettore dello scarico:	FOSSO DI SCOLO
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	FOSSA IMHOFF DA 10 ABITANTI EQUIVALENTI FILTRO BATTERICO ANAEROBICO DA MC 1,22

#### PLANIMETRIA

Elaborato grafico acquisito al PGFC n. 4301 del 16.03.2018, denominato "schema della rete fognante", scala 1:200, a firma dell'arch. G. Agnoletti (Allegato A1)

Considerato che la **fossa Imhoff**, è di volume proporzionato alla capacità di utenti del fabbricato ai sensi della Normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari a litri 40-50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 180-200 per abitante equivalente.

Si **AUTORIZZA lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali**, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi "parte terza" e della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03, nel rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. La fossa Imhoff **dovrà essere vuotata con periodicità adeguata**; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati

presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.

3. La fossa Imhoff, i pozzetti sgrassatori e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. In caso di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, è fatto obbligo dare immediata comunicazione a Comune, ed ARPAE ed adottare i necessari interventi di messa in sicurezza e di ripristino ambientale; la comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi;
7. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, nonché un aumento degli abitanti equivalenti, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
8. Le reti interne, nel caso di installazioni esistenti, dovranno garantire una perfetta tenuta idraulica ed un regolare deflusso dei liquami; nel caso di nuove installazioni impiantistiche, dovranno essere realizzate due reti fognarie separate, per acque bianche ed una per acque nere, conformi alle prescrizioni di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale.
9. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**